



**COMUNE DI NEGRAR**  
Provincia di Verona

---

# **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 30 GENNAIO 2007,  
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 20 GIUGNO 2011,  
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 06 LUGLIO 2016.

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Finalità**

- 1) Il presente Regolamento disciplina in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, i comportamenti e le attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
- 2) Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa previsione.
- 3) Il presente "Regolamento di Polizia Urbana" nel testo degli articoli che seguono sarà indicato semplicemente con il termine Regolamento senza alcuna qualificazione.

### **Art. 2 - Funzioni di Polizia Urbana.**

- 1) Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale, e che non sono proprie dell'Autorità dello Stato od altri enti, ai sensi della Costituzione e delle leggi vigenti.

## **TITOLO II SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

### **Art. 3 - Spazi ed aree pubbliche**

- 1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art.1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
- 2) Sono pertanto vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
- 3) La violazione di cui al comma precedente, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7/bis del D. Lgs. 267/2000, comporta l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

### **Art. 4 - Luminarie**

- 1) La collocazione di luminarie lungo le strade – sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario – è soggetta a preventiva denuncia di inizio attività, presentata ex art. 19 della L. 241/90, all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, ai sensi degli artt. 57 TULPS "Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza", approvato con R.D. n.253/1931 e 110 del suo Regolamento d'esecuzione, approvato con R.D. 635/1940.
- 2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare

ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso scritto della proprietà.

3) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m. 5,25 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli e a m. 3,00 se invece sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.

4) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Protocollo dell'Ente una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di contatti accidentali alle persone e contro il rischio di sovraccarichi e corto circuiti ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati e/o eserciti. E' altresì fatto obbligo di fornire al Comune la reperibilità telefonica di un responsabile per eventuali interventi urgenti.

5) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

6) La rimozione degli impianti deve avvenire entro e non oltre 5 giorni dal termine della manifestazione.

7) Le violazioni alle prescrizioni del presente articolo comportano, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7/bis del D. Lgs. 267/2000, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 5 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari**

1) Previo consenso della proprietà non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili e manifestazioni culturali e sportive, per tutta la loro durata e per un periodo di non oltre 7 giorni prima e 5 giorni dopo, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal comma 2) del precedente articolo.

2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

#### **Art. 6 - Atti vietati sul suolo pubblico**

Sul suolo pubblico è vietato:

a) lavare i veicoli di qualsiasi genere;

b) esercitare l'attività di "lavavetri" di veicoli in genere;

c) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose come ad esempio l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi; e' comunque sempre vietato lanciare cose atte ad imbrattare o molestare le persone sia sulle aree di cui all'art.1 comma 2) che nelle parti di comune o di altrui uso;

d) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;

e) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;

f) lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di animali e cose;

- g) bivaccare o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
- h) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si esplicano all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
- i) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
- j) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti;
- k) gettare o depositare nelle aree e negli spazi indicati dall'art. 1, comma 2, del presente Regolamento rifiuti o materie di qualsiasi specie, nonché imbrattarli od insudiciarli;
- l) introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro;
- m) calpestare le aiuole fiorite e piantumare abusivamente le aree verdi;
- n) arrampicarsi, se non espressamente autorizzati, su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati.

La violazione di cui al comma 1, punto d), comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi.

Le altre violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

### **TITOLO III**

#### **NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

##### **Art. 7 - Marciapiedi e portici**

- 1) I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di mantenere in condizioni di sicurezza e di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, fronteggianti spazi pubblici.
- 2) Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
- 3) Le violazioni di cui sopra comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

##### **Art. 8 - Manutenzione degli edifici e delle aree**

- 1) In applicazione della legge 11.12.2012, n. 220, art. 9, sul luogo dell'accesso al condominio o di maggiore uso comune, accessibile anche a terzi, gli amministratori di condominio sono tenuti ad affiggere una targhetta riportante le loro generalità ed i recapiti, anche telefonici. Tali targhette sono esenti dal pagamento dell'imposta pubblicitaria.
- 2) Al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica, e per meglio garantire i rapporti di trasparenza, informazione e collaborazione tra Cittadini e Comune, è istituito il "Registro degli Amministratori di condominio".
- 3) Gli amministratori di condominio, entro sei mesi dalla delibera di nomina dell'Amministratore, devono trasmettere all'Ufficio Servizi Alla Popolazione – Sportello del Cittadino - una

comunicazione indicante la data di affissione della traghetta con tutti i dati richiesti, l'indicazione e l'ubicazione del condominio

4) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi, delle tende esterne e delle aree private di pertinenza. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici, ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dal Comune per motivi di igiene, incolumità pubblica o decoro. A richiesta dell'Amministrazione comunale sarà onere dei soggetti proprietari, al fine di garantire adeguate condizioni di igiene e decoro, provvedere alla posa di idonei dissuasori per l'allontanamento dei volatili.

5) I proprietari o i locatari o i concessionari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

6) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.

7) Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate lungo i muri degli edifici, sino al piano terra ed essere incanalate in acque superficiale o comunque smaltite in aree di proprietà. Sono previste deroghe per casi particolari, che saranno concesse dal Servizio comunale competente. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.

8) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici ove è richiesta l'installazione di fossa imhoff ovvero di altro impianto di trattamento delle acque reflue hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo delle fosse e degli impianti stessi almeno una volta all'anno o comunque quando siano colmi.

9) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilizie se la situazione crea disagio a terzi utenti.

10) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune, agli enti gestori o proprietari di canali e fognature, e alle imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

11) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su aree verdi che prospettano la pubblica via hanno l'obbligo di provvedere allo sfalcio dell'erba almeno due volte l'anno in modo che l'erba non raggiunga un'altezza eccessiva o tale da costituire occasione per occultare eventuali abbandoni di rifiuti.

12) Le violazioni di cui ai commi da 1) a 11) comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

#### **Art. 9 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri**

1) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri, fosse biologiche e Imhoff devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate al trasporto dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

2) Le violazioni di cui al comma precedente comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino deiluoghi.

#### **Art. 10 - Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano**

1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:

- a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni, scritte, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
  - b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
  - c) spostare le panchine dallo loro collocazione, così come le rastrelliere, i cassonetti, i dissuasori di sosta e di velocità, le attrezzature e gli elementi di arredo urbano in genere;
  - d) mettere i piedi sulle panchine;
  - e) collocare direttamente o indirettamente su pali dell'illuminazione pubblica, semafori o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere. Il divieto non riguarda gli enti gestori di servizi pubblici che, in caso di sospensione delle pubbliche forniture, hanno l'obbligo di rendere edotta la popolazione con volantini appesi. Gli stessi gestori sono però tenuti al ripristino dei luoghi a cessata esigenza, entro e non oltre sette giorni.
  - f) su edifici privati è vietato apporre volantini, locandine e manifesti o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritte, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi.
- 2) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.

#### **Art. 11 - Aree verdi pubbliche o di uso pubblico**

- 1) Nelle aree verdi e nei giardini pubblici è vietato:
- a) il transito e la sosta dei ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli;
  - b) attraversare spazi erbosi, danneggiare o smuovere scritte, tagliare, incidere, scorticare e sfrondare alberi ed arbusti, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa nonché scuoterli;
  - c) staccare o danneggiare i rami delle piante e delle siepi, nonché le fronde e le foglie, e cogliere i fiori;
  - d) rompere e smuovere paletti di sostegno, fili di ferro o qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante giovani e tappeti erbosi;
  - e) ogni gioco e attività che possa danneggiare le piante, le siepi, i fiori e gli elementi di arredo urbano nonché creare situazioni di pericolo per i frequentatori degli spazi verdi pubblici;
  - f) fumare e assumere bevande alcoliche di qualunque gradazione;
- 2) Le violazioni di cui sopra comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto dal presente articolo.

#### **Art. 12 - Nettezza del suolo e dell'abitato**

- 1) Fermo restando quanto previsto per le attività dei mercati e dal Regolamento comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di 3 metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
- 2) Fermo restando quanto previsto al successivo art.16, è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospicienti la pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.
- 3) I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti, delle pile esauste e di tutti i generi di rifiuti, predisposti dal gestore del servizio, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

- 4) Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
- 5) E' comunque sempre vietato, in qualsiasi operazione di pulizia, provocare la dispersione dei rifiuti stessi ed il sollevamento molesto di polveri se crea danno ai terzi.
- 6) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 4) e 5) comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

### **Art. 13 - Sgombero neve**

- 1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede per tutta la lunghezza della proprietà che dà sulla pubblica via per la profondità di m. 1,00 ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi, nonché i parcheggi di pertinenza ad uso pubblico, o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
- 2) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizio all'incolumità delle persone e danni alle cose.
- 3) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.
- 4) Da parte dei soggetti di cui al comma 1) la neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
- 5) La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
- 6) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transenne opportunamente disposte.
- 7) Le violazioni di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

### **Art. 14 - Rami e siepi**

- 1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica e/o di uso pubblico da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo, intralcio o danno, a cura dei proprietari o locatari.
- 2) Al fine di garantire la sicurezza della circolazione è fatto obbligo di tenere sgombro da rami o piante un tratto di proprietà prospiciente curve o tornanti per una larghezza minima di m. 2,00 dal fronte strada.
- 3) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede e m 5,25 se sporgono sopra la carreggiata; in entrambi i casi non debbono comunque impedire o limitare la visibilità di segnali stradali ed il regolare funzionamento degli impianti di pubblica illuminazione.
- 4) I rami e le foglie cadute sulla superficie stradale e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1).
- 5) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo dell'ottemperanza di quanto previsto dai commi 1), 2) e 4) del presente articolo con apposita ordinanza che preveda, in caso di inadempienza, l'esecuzione delle operazioni a cura del comune, addebitandone le spese ai contravventori.

## **Art. 15 - Pulizia fossati e gestione delle acque piovane**

- 1) I fossi di scolo, siano quelli situati lungo le strade di qualsiasi specie che tra le private proprietà, dovranno essere spurgati almeno due volte l'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre, e occorrendo, più spesso, a cura e spese degli utenti in modo da lasciare scorrere liberamente le acque sia sorgive che piovane.
- 2) I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa, dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi.
- 3) È vietato sopraelevare i bordi strada con materiale di qualsiasi natura per impedire il naturale deflusso delle acque dalla strada pubblica ai campi sottostanti mentre è obbligatorio tenere il bordo strada pulito da ogni materiale per consentire il deflusso delle acque.
- 4) Le acque meteoriche che ricadono su aree private devono essere raccolte al fine di un loro riutilizzo a scopo irriguo o disperse negli spazi a verde all'interno delle medesime aree private su cui ricadono.
- 5) È fatto obbligo che i fossi situati lungo le strade, di qualsiasi specie, e fra le proprietà private, siano tenuti costantemente sgombri in modo che, anche in caso di piogge abbondanti e continue, quindi di piene improvvise, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini pubbliche e private e delle eventuali vie contigue.
- 6) I fossi e i canali presenti lungo le strade private, all'interno della proprietà o in confine tra proprietà private dovranno essere spurgati, all'occorrenza, a cura e spese dei proprietari o dai soggetti a ciò tenuti in base agli usi o ai contratti di fondi rustici o agricoli.
- 7) L'Amministrazione Comunale riterrà comunque obbligati in solido, il proprietario e l'eventuale diverso utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, usufruttuario, ecc.).
- 8) I fossi privati di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati, dovranno, a cura degli stessi soggetti indicati al precedente comma, essere risezionati.
- 9) Qualora taluno dei proprietari non realizzi quanto dovuto in base ai commi precedenti, il Comune provvederà all'esecuzione dei lavori addebitando la spesa in modo direttamente proporzionale alla proprietà dell'interessato nelle forme previste dalle vigenti norme, fermo restando la sanzione per la violazione accertata. A tal fine il Comune, con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno, assegna un termine entro il quale l'interessato deve dichiarare se intende aderire all'iniziativa, informandolo che, in caso negativo provvederà attribuendogli comunque parte della spesa sostenuta, che sarà quantificata sulla base del preventivo di spesa e secondo la modalità sopra riportata.
- 10) Fatto salvo quanto disposto dal comma 7), le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 d'obbligo, se del caso, della rimessa in pristino dei luoghi.

## **Art. 16 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci**

- 1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

**Art. 17 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi, esercizi commerciali e attività di produzione di beni e servizi**

- 1) Ferme restando le norme generali in materia di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, i titolari e gestori di esercizi commerciali, pubblici esercizi, attività artigianali, industriali, uffici, banche e simili, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze, in modo che all'orario di chiusura dell'attività, l'area in dotazione o comunque antistante, risulti pulita.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino deiluoghi.

**Art. 18 - Esposizione di panni e tappeti**

- 1) E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio.
- 2) Nel centro storico è vietato stendere fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche o comunque visibili dalle medesime, tappeti, panni ed oggetti simili.
- 3) La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino deiluoghi.

**TITOLO IV  
NORME DI TUTELA AMBIENTALE**

**Art. 19 - Limitazioni al prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati**

- 1) In determinati periodi dell'anno, con apposita ordinanza, potrà essere regolamentato il prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati, per annaffiare orti e giardini o per altri usi non strettamente indispensabili.

**Art. 20 - Ripari a pozzi, cisterne e simili**

- 1) I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo di adeguare immediatamente i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1).

**Art. 21 - Oggetti mobili**

- 1) Gli oggetti mobili collocati su davanzali, balconi o qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio, devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

- 2) Tende parasole e simili sovrastanti il suolo pubblico o destinato a pubblico passaggio, soggetti alla preventiva concessione a norma del Regolamento Comunale Per L'applicazione Del Canone Per L'occupazione Di Spazi Ed Aree Pubbliche vigente, debbono lasciare uno spazio libero, in altezza, non inferiore a metri 2,20. Tende parasole e simili sono altresì ammesse su marciapiedi rialzati oppure su percorsi pedonali; l'oggetto non può essere maggiore della larghezza del marciapiede ovvero del percorso pedonale, diminuito di cm 50, con uno sporto max di cm 150.
- 3) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni o su balconi, deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
- 4) Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e la sanzione accessoria della rimozione delle installazioni non conformi al dettato del presente articolo.

#### **Art. 22 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbatura svolte all'aperto**

- 1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
- 2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
- 3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbatura e/o di demolizione dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
- 4) La violazione di cui al comma 1) comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo di cessare l'attività fino alla regolarizzazione attraverso l'uso degli strumenti e/o delle modalità previste.

#### **Art. 23 - Accensioni di fuochi**

- 1) E' vietato accendere fuochi nel territorio comunale, compresi fuochi liberi, bruciare materiali di qualsiasi tipo, sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi e scarpate, nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili, fatta salva l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti delle Autorità preposte o funzionali alle attività agronomiche.  
E', in ogni caso, obbligatoria la diretta custodia ed il controllo del fuoco acceso.
- 2) È consentita la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali e dei residui di potatura provenienti da attività agricole effettuate secondo le normali pratiche e consuetudini alle seguenti condizioni:
  - a) la combustione deve avvenire nei periodi che saranno stabiliti dal sindaco di anno in anno con apposita ordinanza; nel giorno di domenica sarà comunque sempre tassativamente vietato accendere fuochi.
  - b) La combustione, al di fuori del centro abitato e del territorio urbanizzato, sia effettuata su aree poste a distanza non inferiore a 60 metri da edifici di terzi e dalle strade e, comunque, il fumo non dovrà propagarsi sui predetti manufatti.
  - c) Nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore ai 200 metri dagli stessi, gli interessati dovranno realizzare una fascia parafuoco che circoscriva il sito dell'abbruciamento.
  - d) La combustione del materiale vegetale dovrà essere effettuata in loco, cioè nelle aree agricole in cui lo stesso è stato prodotto, in cumuli di dimensione limitata e non potrà avere una larghezza maggiore di metri 5 x 5, (fino ad un massimo di 3 metri steri al giorno per

ettaro), in modo tale da produrre la minore quantità possibile di fumo ed evitare, comunque, che lo stesso rechi disturbo a terzi ed avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento. Lo stero è l'unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno.

- e) È vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore.
  - f) Se all'accensione dei fuochi sopravverrà vento od altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme, il fuoco dovrà essere immediatamente spento.
  - g) Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco dovrà essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia, che dovrà essere dotato, o di rapido e facile accesso, di idonea apparecchiatura di segnalazione alle forze dell'ordine di eventuale propagazione incontrollata delle fiamme (es. cellulare, ricetrasmittente o linea fissa telefonica nelle immediate vicinanze), ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci. Dovrà essere garantito il completo spegnimento del focolaio anche tramite ausilio di inibitori della combustione (acqua) od operazioni di completo interro del materiale residuo della combustione.
  - h) E' vietato l'uso di taniche con capacità superiori a 3 litri di liquidi di innesco del focolaio;
  - i) Le operazioni di abbruciamento sono vietate durante il periodo della proliferazione delle sementi di quelle specie di piante aerotrasportate dal vento.
  - j) Rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza.
  - k) E' vietato l'abbruciamento nei giorni in cui le condizioni meteorologiche favoriscono il ristagno della fumosità prodotta e l'accumulo verso il basso e impediscano la facile dispersione del contenuto particellare in atmosfera.
  - l) Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, così come dichiarati dalla Regione Veneto, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.
  - m) Il Comune ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali.
- 3) E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a m. 60,00 dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materiale infiammabile o combustibile, come disposto dall'art. 59 comma 2 del TULPS, approvato con r.d. 773/1931, ed in prossimità delle strade pubbliche o di uso pubblico.
- 4) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
- 5) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche, se non espressamente autorizzato. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, fatti salvi i diritti dei terzi.
- 6) Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza previsti dai precedenti commi del presente articolo, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui ed il fuoco deve essere assistito dal numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.
- 7) Le violazioni di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino deiluoghi.

## **Art. 24 - Impianti tecnologici e apparecchiature nelle abitazioni**

- 1) E' vietato apporre compressori terminali di condizionatori di aria, pompe di calore o simili a meno di m. 3,00 dalle aperture di terzi, fatto salvo un limite superiore.
- 2) Sono vietate le installazioni degli impianti tecnologici all'esterno di balconi, terrazzi non di copertura, giardini e cortili quando risultino visibili da spazi ed aree pubblici, così come è vietato in via generale installare impianti tecnologici a vista sulle falde delle coperture.
- 3) La collocazione degli impianti tecnologici sulle coperture può essere ammessa, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:
  - a. se posizionati su coperture piane ed occultati da appositi manufatti (in muratura ed in metallo) delle dimensioni strettamente necessarie a contenere l'impianto tecnologico e ad assicurarne la funzionalità; tali manufatti devono essere addossati alle eventuali murature emergenti dalla copertura piana e tinteggiati nello stesso colore delle medesime; ove ciò non fosse possibile devono comunque essere realizzati e rifiniti in maniera tale da minimizzare la visibilità e da garantire il miglior inserimento dell'ambiente circostante;
  - b. se collocati sulla copertura di corpi edilizi minori quando questi siano posti a quota notevolmente inferiore rispetto alla copertura dell'edificio principale e prospettino su chiostrine o comunque su spazi completamente interni all'edificio;
  - c. se collocati in appositi vani ricavati nello spazio sottostante il piano inclinato della copertura schermati da idonee grigliature che riprendano le linee del manto di copertura;
  - d. se collocati in corrispondenza di murature emergenti dalla copertura ed arretrate rispetto alla linea di gronda in misura sufficiente a non renderle visibili dal basso, a condizione che siano schermati da appositi manufatti ( in muratura o in metallo) tinteggiati nello stesso colore della muratura cui sono addossati e delle dimensioni strettamente necessarie a contenere l'impianto tecnologico e ad assicurarne la funzionalità.
- 4) Le installazioni di cui al presente articolo sono subordinate alle autorizzazioni paesaggistico ambientali previste dalle vigenti disposizioni di legge.
- 5) In presenza di giustificati motivi può essere richiesta una deroga alle norme del presente articolo, che sarà esaminata ed eventualmente concessa dal competente Ufficio Comunale del Settore Gestione del Territorio.
- 6) Per l'installazione e l'utilizzo degli impianti di smaltimento dei prodotti della combustione si rinvia alle disposizioni del Regolamento Edilizio vigente e della normativa generale vigente in materia.
- 7) La violazione alle prescrizioni del comma 1 comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimozione o la riduzione a conformità.
- 8) Per la violazione dei commi 2), 3) e 4) è fatta salva l'applicazione delle misure e delle sanzioni di cui agli articoli 167 e seguenti del Decreto Legislativo n. 42/2004.

## **Art. 25 - Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali**

- 1) Chiunque detenga, all'esterno dei locali di pubblico ritrovo, giochi quali: biliardini, flipper, video-giochi e similari, deve renderli inutilizzabili dopo le ore 22,00 e fino alle ore 08,00 del giorno successivo.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

## **Art. 26 - Uso dei dispositivi antifurto**

- 1) Fatto salvo quanto disposto dalla specifica normativa vigente, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.
- 2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto negli edifici di cui al comma 1) ha la facoltà di comunicare preventivamente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme alla Polizia Municipale.
- 3) Sulle aree di cui all'art.1 , comma 2), fatto salvo, altresì, quanto previsto dall'art. 155 del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.
- 4) La violazione di cui al comma 1) comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo di adeguare il dispositivo di allarme.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

## **Art. 27 - Depositi esterni (protezione dagli insetti nocivi e molesti)**

- 1) Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici, gli stessi devono essere adeguatamente protetti al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.
- 2) Le violazioni di cui al comma precedente comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

## **Art. 28 - Sosta o fermata di veicoli a motore**

- 1) E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli con motore a combustione interna in circolazione sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata dovute a qualunque causa indipendente dalla dinamica della circolazione, durante l'arco delle 24 ore.  
Sono esclusi:
  - i veicoli che non emettono gas di scarico nocivi per l'ambiente (veicoli elettrici, aria compressa, idrogeno e simili);
  - i veicoli che stanno svolgendo servizi di pubblica utilità;
  - i veicoli che necessitano di operare in sosta, a motore acceso, per l'espletamento di attività d'istituto;
  - i veicoli in avaria che necessitano di intervento di riparazione in loco a motore acceso, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dello stesso;
  - i veicoli che devono fermarsi per esigenze connesse alle modalità di circolazione.
- 2) E' vietato il parcheggio degli autocarri durante le ore notturne nelle strade del centro storico.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo di spegnere il motore.

## **Art. 29 - Produzione di odori, gas, polveri, vapori nauseanti o inquinanti**

- 1) E' vietata la produzione e diffusione di odori, gas, polveri e vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che arrechino disturbo ai cittadini.
- 2) Agli esercenti che, per ragioni della propria attività, debbano compiere operazioni che determinino fumo od odori molesti, è vietato:
  - a) eseguire le operazioni stesse sul suolo pubblico;
  - b) compierle anche in locali privati, quando le esalazioni si possono espandere al di fuori;
- 3) E' vietato, all'interno di negozi, di attività in genere, delle abitazioni e dei cortili, eseguire qualsiasi operazione che produca dispersione di polvere sul suolo pubblico, come pure sulle soglie di case e negozi.
- 4) Le violazioni di cui ai precedenti comma comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00. Oltre ai provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, l'Autorità comunale potrà adottare tutti quei provvedimenti idonei a far cessare l'attività insalubre o molesta.

## **Art. 30 - Trattamenti con prodotti fitosanitari**

- 1) Nei centri abitati e laddove vi siano agglomerati di più edifici destinati ad abitazione o posto di lavoro, l'impiego di prodotti fitosanitari è consentito nel rispetto dei divieti e limitazioni di cui al successivo comma 3).
- 2) L'acquirente dei prodotti fitosanitari è responsabile della conservazione e delle modalità con le quali tali prodotti vengono utilizzati.
- 3) Ogni qual volta siano impiegati i prodotti di cui al primo comma e nei luoghi in esso indicati, è fatto obbligo a chiunque di adottare tutte le misure precauzionali atte ad eliminare ogni rischio e pericolo per la salute, l'ambiente e la sicurezza pubblica.
- 4) Mentre sono in atto i trattamenti è sempre comunque fatto obbligo per chi li esegue di:
  - a. utilizzare in tutte le fasi della manipolazione dei prodotti fitosanitari (dosaggio, preparazione, miscela, distribuzione, ecc.) idonei mezzi di protezione personale (maschere, occhiali, guanti e tuta impermeabile) atti a prevenire il rischio di intossicazione dell'operatore;
  - b. avvisare i vicini perché possano:
    - tenere chiuse porte e finestre;
    - proteggere orti e giardini e le superfici di calpestio, specialmente se adibite a gioco di bambini;
    - allontanare gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili quali ciotole, abbeveratoi e simili.
- 5) Nei casi di trattamenti eseguiti per attività imprenditoriale e/o agricola, è inoltre fatto obbligo di:
  - a. effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata ovvero nelle prime ore del mattino o nelle ore serali;
  - b. non eseguire i trattamenti nelle giornate ventose e di tempo perturbato;
  - c. avvisare, con almeno 24 ore di anticipo, i residenti nelle abitazioni prospicienti il fondo su cui sarà effettuato il trattamento con prodotti fitosanitari con avviso scritto sul quale indicare l'orario di massima in cui sarà effettuato il trattamento, nonché il nome ed un recapito dell'azienda che effettua il trattamento, mediante cartelli da affiggere in luogo visibile o mediante avviso da depositare nelle cassette postali, in modo che gli interessati possano, per maggior sicurezza, adottare ogni precauzione ritenuta necessaria;
  - d. non eseguire trattamenti durante il periodo della fioritura per non danneggiare le api e gli insetti pronubi in generale, in ossequio al divieto previsto dalla vigente legislazione regionale a salvaguardia degli insetti impollinatori;

- e. osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta del prodotto, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti;
- f. evitare, in caso si debba operare in prossimità di strade ed abitazioni, che la nube antiparassitaria rechi danno o molestia ad eventuali passanti e residenti; l'irrorazione va eseguita solamente procedendo dal lato adiacente al confine verso l'interno dell'appezzamento interessato;
- g. utilizzare macchine irroratrici dotate di dispositivi per il contenimento della deriva, quali ugelli antideriva a pre-camera o ad iniezione d'aria, sistemi a tunnel, a deflettori o a collettori, per il recupero del prodotto, ovvero di sensori in grado di erogare automaticamente la miscela fitoiatrice solo dov'è presente la vegetazione;
- h. sottoporre a periodica verifica e manutenzione le macchine e le attrezzature impiegate per la distribuzione di prodotti fitosanitari.

6) In prossimità delle aree cosiddette sensibili, frequentate dai soggetti più vulnerabili (bambini, donne incinte, anziani, persone fortemente esposte nel lungo periodo), quali parchi e giardini pubblici, terreni sportivi, aree ricreative, cortili delle scuole, strutture sanitarie, la distribuzione dei prodotti fitosanitari può iniziare solo dopo le ore 17 e deve cessare entro le 8 del mattino. Nella fascia di almeno 30 metri da dette aree si dovranno utilizzare lance azionate a mano a pressione moderata, indirizzando il getto esclusivamente verso le superfici da trattare, dando le spalle alle aree sensibili.

Con appositi cartelli visibili dalle cosiddette aree sensibili dovrà essere data informazione del trattamento in atto.

7) Quando i trattamenti sono effettuati all'interno delle aree sensibili dovranno essere adottate misure atte ad impedire l'accesso alle persone sulle superfici trattate fino a che non sia interamente decorso un tempo di rientro di almeno 48 ore, se non altrimenti specificato sull'etichetta del prodotto utilizzato.

8) Le violazioni alle prescrizioni di cui al presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e la sanzione accessoria della immediata cessazione della condotta illecita e l'eventuale ripristino dei luoghi. Sono fatte salve e da applicare le sanzioni per violazioni che sono sanzionate in base alla normativa specifica di riferimento.

## TITOLO V ANIMALI

### **Art. 31 - Animali di affezione**

- 1) I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
- 2) Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
- 3) Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

### **Art. 32 - Custodia, tutela e pascolo degli animali**

- 1) E' vietato:
  - a) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando percolamento sugli spazi pubblici;
  - b) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1 comma 2);
  - c) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla; d

- d) ) offrire o dare in omaggio animali di qualsiasi specie quale premio di una vincita in una gara od in un gioco ad eccezione di quelle organizzate in occasione di manifestazioni autorizzate ai sensi degli artt. 68 e 69 TULPS;
- 2) I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
- 3) Il pascolo su terreni di proprietà altrui, senza consenso espresso del proprietario del fondo, è vietato in qualsiasi epoca dell'anno. A meno che il proprietario del fondo sia presente, il concessionario del pascolo deve essere fornito di permesso scritto, da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.
- 4) E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpate e i fossi laterali delle strade.
- 5) Le violazioni di cui al comma 1) comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 6) La violazione di cui ai commi 2), 3) e 4) comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo dell'immediata cessazione dell'attività illecita.

### **Art. 33 - Detenzione di cani**

- 1) I conduttori di cani nelle aree pubbliche e/o aperte al pubblico hanno l'obbligo di raccogliere gli eventuali escrementi dei loro animali servendosi di involucri in plastica da depositare nei cestini per la raccolta di rifiuti solidi urbani.
- 2) I conduttori di cani nelle aree pubbliche e/o aperte al pubblico debbono in ogni caso avere sempre con sé, ed essere quindi in grado di esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza, almeno un involucro di plastica pulito per la raccolta igienica delle deiezioni.
- 3) E' vietato in ogni caso ai conduttori di cani lasciare vagare liberamente gli animali alla ricerca del luogo ove svolgere le proprie funzioni fisiologiche.
- 4) E' proibito l'accesso dei cani, anche condotti al guinzaglio e museruola, nei giardini, spazi verdi, parchi giochi, piazzole, edifici e luoghi pubblici anche non recintati, nei settori destinati a giochi per bambini.
- 5) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia, sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio e/o museruola, per le categorie identificate dal Ministero della Sanità con proprie ordinanze si devono rispettare anche le modalità e le prescrizioni stabilite da tale normativa specifica.
- 6) I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.
- 7) I proprietari dei cani dovranno operare affinché gli animali siano messi in condizioni di non uscire dalle recinzioni e di non sporgere con la testa fuori dalle medesime, nei casi in cui esse confinino con i marciapiedi o altro luogo di passaggio, in modo tale da rendere impossibile il rischio di morsicature ai passanti.
- 8) Le violazioni ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, con esclusione delle violazioni che sono sanzionate in base alla normativa specifica di riferimento e fatte salve le Ordinanze Sindacali emesse e vigenti in materia per le parti non disciplinate dal presente articolo .

### **Art. 34 - Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato**

- 1) L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.
- 2) Ogni nucleo familiare, a scopo di autoconsumo, può detenere non più di sei capi avicunicoli e/o ovini, complessivamente, in luoghi adiacenti l'abitazione e nel rispetto delle norme igienico

sanitarie vigenti, senza recare molestia o disturbo al vicinato provocati da odori o strepiti degli animali.

- 3) Le violazioni ai commi precedenti comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo di cessare l'attività.

#### **Art. 35 – Stalle e concimaie. Costruzione e conduzione.**

1) I fabbricati ad uso allevamento zootecnico a carattere familiare devono distare m. 10,00 dai confini di proprietà, m. 10,00 dai fabbricati di proprietà, da altri fabbricati non di proprietà m. 20,00., dalle Z.T.O. A-B-C-F e Aree a Servizi m. 80,00.

2) I fabbricati ad uso allevamento zootecnico non intensivo devono distare dai confini di proprietà m. 15,00, dai fabbricati di proprietà m. 20,00, dai fabbricati non di proprietà m. 50,00 e dalle Z.T.O. A-B-C-F e Aree a Servizi m. 80,00.

2) Le stalle con due o più bovini o equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia, costruita e mantenuta secondo quanto previsto dagli artt. 233 e seguenti del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni e integrazioni.

3) Le concimaie devono essere allestite a norma di legge ed a tenuta stagna, in modo da non costituire danno alle proprietà altrui, né provocare inquinamenti né ingombrare passaggi di pubblica utilità, né arrecare danno o disturbo ai confinanti.

4) Le concimaie devono distare almeno m. 15,00 dai confini di proprietà, m. 20,00 dalle abitazioni di proprietà e dalle strade di uso pubblico ed almeno m. 50,00 dalle abitazioni non di proprietà e dai corsi d'acqua, da pozzi e da condutture di acqua potabile, m. 80,00 dalle Z.T.O. A-B-C-D-F e Aree a Servizi.

5) Lo spandimento delle deiezioni zootecniche deve essere eseguito nei seguenti periodi ed orari: dal 15 settembre al 15 maggio con l'esclusione del periodo temporale compreso tra il 15 dicembre ed il 28 febbraio durante il quale è vietato lo spandimento dei liquami) non oltre le ore 10,00 e non prima delle ore 16,00;

dal 16 maggio al 14 settembre non oltre le ore 8,00 e non prima delle ore 19,00.

6) Al fine di evitare la diffusione di aerosoli e migliorare l'efficacia della concimazione a mezzo di spandimento delle deiezioni zootecniche, allo spandimento deve seguire l'interramento immediato, specie nei mesi estivi, con idonea attrezzatura.

7) Le violazioni ai commi precedenti comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo di cessare l'attività, fatte salve le violazioni a norme di legge in materia di inquinamento, cui conseguono le relative sanzioni. Per gli allevamenti di suini si rinvia alla specifica normativa in materia.

## **TITOLO VI POLIZIA ANNONARIA**

#### **Art. 36 – Erboristerie**

1) Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina sul settore dell'erboristeria, la materia è soggetta anche alla l. 6 gennaio 1931, n. 99 (commi 6 e 7) "Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali". Gli esercenti non in possesso del diploma di erborista, o titolo equivalente, sono autorizzati soltanto alla vendita di prodotti confezionati all'origine e non possono manipolare, preparare o miscelare i prodotti erboristici.

2) Ai sensi del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie", è vietata la vendita delle piante officinali e dei prodotti derivati a dose e forma di medicamento.

3) Il settore dell'erboristeria comprende sia prodotti alimentari che non alimentari. I commercianti che vendono prodotti erboristici del settore alimentare devono essere in possesso dei requisiti

professionali di cui all'art. 5, comma 5, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore commercio".

4) In caso di violazione dei commi 1) o 2), qualora il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui alla l. 99/1931.

5) In caso di violazione del comma 3) si applicano le sanzioni di cui al d.lgs. 114/98.

### **Art. 37 - Vendita con consumo immediato**

1) Negli esercizi di vicinato e nei laboratori artigianali abilitati alla vendita ed alla produzione di alimenti, è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e non siano presenti le attrezzature a ciò afferenti.

2) Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.

### **Art. 38 - Attività miste**

1) Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio al dettaglio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.

2) I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti dettati dalle norme in materia urbanistica ed edilizia e sanitaria, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili.

3) Chi viola le disposizioni di cui al comma 1) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

### **Art. 39 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante**

1) Nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita in forma itinerante:

a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) di cui all'articolo 28 della l. 114/98 "Riforma della disciplina relativa al settore commercio" rilasciata da un Comune del Veneto;

b) i titolari di autorizzazione di tipo b) di cui all'art. 28 della l. 114/98 rilasciata da qualsiasi Comune italiano;

c) i produttori agricoli esercenti l'attività di vendita al minuto dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, i quali devono esibire copia della comunicazione, munita del timbro di protocollo, inoltrata al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione, ai sensi del d.lgs. 228/2001.

2) L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, di cui al comma precedente, è vietato:

a) nelle aree aventi valore archeologico, storico, artistico, così come individuate dagli strumenti urbanistici comunali :

- fasce di rispetto cimiteriale;
- zone di rispetto per i corsi d'acqua;
- zona di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua;
- zone di interesse archeologico.

b) nel raggio di almeno 40 m dai fabbricati vincolati, ai sensi di legge.

c) nel centro storico come delimitato dagli strumenti urbanistici comunali .

d) lungo le direttrici di grande comunicazione, quali le strade provinciali, nelle aree pubbliche e private ad uso pubblico ad esse prospicienti, sia all'esterno che all'interno del "centro abitato".

3) l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito:

a) nelle strade classificate, ai sensi del vigente Codice della Strada, nelle sotto indicate tipologie:

- strade urbane di quartiere;

- strade locali;

fermo restando che la sosta degli autoveicoli deve essere in ogni caso effettuata compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale;

b) con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia posta a contatto con il terreno e non sia esposta su banchi;

c) purché la sosta nello stesso punto non sia superiore a due ore, fatta salva la possibilità di protrarre tale limite per il tempo strettamente necessario a completare il servizio nei confronti dei consumatori in attesa e le soste successive siano effettuate in punti che distino fra di loro almeno cinquecento metri.

4) Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo si dispone inoltre quanto segue:

a) per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività di vendita non può essere esercitata ad una distanza inferiore a 100 metri dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, case di riposo per anziani, luoghi di culto e dai centri storici degli abitati, salvo espressa autorizzazione;

b) salvo espressa autorizzazione, è vietato svolgere l'attività di vendita nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano;

c) l'attività di vendita è altresì vietata a meno di 500 metri dal perimetro dell'area dei mercati settimanali e dalle aree delle fiere e sagre, quando gli stessi sono in esercizio;

d) è vietata l'attività di "imbonitore" mediante megafoni, microfoni con altoparlanti o qualsiasi altro strumento atto a creare disturbo;

e) è vietata la pubblicità effettuata con volantini da apporre sotto il tergicristallo dei veicoli.

5) La concessione all'occupazione di suolo per la vendita non può essere ceduta né totalmente né parzialmente a terzi.

6) E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.

7) L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale.

8) L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di 3 metri. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei luoghi prescritti e nelle modalità indicate dall'Amministrazione.

9) L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.

10) La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'autorità sanitaria.

11) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1), lettere a), b) e c), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 comma 1) del d.lgs. 114/98.

12) Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2) e 3) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 comma 2 del d.lgs. 114/98.

13) Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 4) (esclusa lettera e)) e 5) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 comma 2 del d.lgs. 114/98.

14) Chi non osserva le disposizioni di cui ai precedenti commi 6), 7) e 8) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

15) Chi non osserva le disposizioni di cui al comma 4 lettera e) è soggetto alla sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

#### **Art. 40 - Commercio su aree pubbliche – regime delle aree**

- 1) I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli possono essere autorizzati, anche temporaneamente o stagionalmente, a svolgere l'attività in aree appositamente individuate con provvedimento dell'Amministrazione comunale.
- 2) E' vietato l'ancoraggio al suolo tramite picchetti delle strutture di vendita.
- 3) Nell'esercizio di attività su aree appositamente individuate, è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque non inquinanti. E' tuttavia sempre vietato l'impiego di generatori autonomi con motore endotermico, salvo espressa autorizzazione in deroga.
- 4) L'autorizzazione al commercio dovrà essere esibita, in originale, a richiesta, agli organi di vigilanza.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 1) , 2) e 3) comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e l'allontanamento immediato dall'area.
- 6) La violazione di cui al comma 4) comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

#### **Art. 41 - Occupazioni per esposizione di merci**

- 1) Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere la concessione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.
- 2) I generi alimentari possono essere collocati al suolo (pubblico o privato) solo secondo le disposizioni in materia di igiene disposte dalla competente ULSS, e devono comunque essere posizionati ad una altezza non inferiore a 25 cm dallo stesso.
- 3) L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse.
- 4) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1) è soggetto alle sanzioni amministrative previste nel vigente Regolamento COSAP e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 5) Fatto salvo quanto disposto dal vigente Regolamento COSAP, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2) e 3) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 42 - Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio.**

- 1) L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, del Codice della Strada, e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di nulla-osta igienico-sanitario. Se trattasi di occupazione permanente deve essere inoltrata apposita comunicazione di ampliamento ai sensi della normativa vigente disciplinante il procedimento di rilascio delle autorizzazioni dei pubblici esercizi.
- 2) Qualora l'attività di cui al comma 1) sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, la concessione all'occupazione di suolo pubblico, così come disciplinata dal Regolamento comunale COSAP.
- 3) Le attività di cui ai commi precedenti non possono prolungarsi oltre l'orario indicato espressamente per l'esercizio pubblico interessato e le attrezzature devono essere rimosse e ricollocate.

4) Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

#### **Art. 43 - Disciplina dei giochi leciti e degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità**

1) I titolari o gestori dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali, delle sale da gioco e dei circoli privati con somministrazione di alimenti e bevande in cui si effettuino giochi leciti con vincita in denaro di cui all'art. 110 c. 6 del TULPS, o vi siano collocati apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità, autorizzati ex art. 86 del TULPS (sale giochi, bar/ristoranti, alberghi, rivendite di tabacchi, servizi commerciali, ricevitorie lotto, ecc.) ed autorizzati ex art. 88 del TULPS (sale Bingo, agenzie di scommesse, negozi da gioco, negozi dediti esclusivamente al gioco, ecc.), devono osservare le seguenti prescrizioni:

- a) i giochi leciti e l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità sono vietati ai minori di anni 14, che non siano accompagnati da un maggiorenne;
- b) l'orario massimo di funzionamento è fissato dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni, festivi compresi;
- c) nelle ore di non funzionamento gli apparecchi da gioco devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico;
- d) i predetti divieti e gli orari di funzionamento dovranno essere resi noti mediante l'esposizione di un cartello all'esterno del locale;
- e) è vietato pubblicizzare con cartelli od altre modalità all'esterno e all'interno dei locali le eventuali vincite conseguite;

2) Le violazioni ai disposti del presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

3) In caso di particolare gravità o recidiva sarà applicata la sanzione accessoria della sospensione da 1 a 7 giorni del funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro di cui all'art. 110 c. 6 del TULPS collocati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS. La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per 2 volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981.

4) Per ogni altra violazione riferibile al TULPS saranno applicate le sanzioni di cui agli artt. 17 bis e 17 ter del TULPS in quanto trattasi di violazione all'art. 9 dello stesso.

#### **Art. 44 - Scambio di cose tra hobbisti**

1) Ferma restando la necessaria concessione di occupazione di suolo pubblico da richiedersi secondo il regolamento specifico, lo scambio di prodotti da parte degli hobbisti è autorizzata, purché non si tratti di una vendita.

2) Preventivamente all'inizio dell'attività dovrà essere inoltrata apposita comunicazione.

3) Il valore simbolico che chi effettua lo scambio, eventualmente, attribuisca alla propria merce, deve essere esposto in modo chiaro, ben visibile e ben leggibile su ogni articolo.

4) La vendita anziché lo scambio della merce comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal d.lgs. 114/98.

5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano il pagamento della sanzione amministrativa pari a € 25,00 a € 500,00.

#### **Art. 45 - Servizi igienici nei locali pubblici**

1) Ai titolari di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, aperti al pubblico, ed in genere dei locali di pubblico ritrovo, è fatto obbligo di tenere costantemente agibili ed a disposizione della clientela i servizi igienici.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

#### **Art. 46 - Definizione del “valore esiguo” ai fini del commercio di cose usate**

1) Ai sensi dell'articolo 247 del Regolamento d'esecuzione del TULPS, per valore esiguo si intende un valore massimo di € 254,69.

#### **Art. 47 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio**

1) I commercianti all'ingrosso possono vendere soltanto ad altri commercianti, ad utilizzatori professionali e ad utilizzatori in grande, intesi come comunità, convitti, cooperative di consumo, consorzi e gruppi di acquisto.

2) I commercianti al dettaglio possono vendere soltanto al consumatore finale.

3) Nello stesso locale è vietato l'esercizio congiunto del commercio all'ingrosso e del commercio al dettaglio salvo deroghe stabilite dalla regione, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d.lgs 114/98.

Resta salvo il diritto di esercitare congiuntamente negli stessi locali il commercio all'ingrosso e al dettaglio da parte di coloro che alla data di entrata in vigore del d.lgs. 114/98, erano autorizzati in tal senso (art. 26, comma 2, del citato d.lgs 114/98). Tale diritto si trasferisce al subentrante a qualsiasi titolo.

4) Fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni previste dal d.lgs 114/98, l'inosservanza di quanto previsto al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo di regolarizzazione dell'attività.

#### **Art. 48 - Pubblicità dei prezzi**

1) La pubblicità dei prezzi è disciplinata dall'art. 14 del d.lgs. 114/98, dal d.lgs 84/2000 (Attuazione della direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi) e dal presente Regolamento.

2) I soggetti che vendono merci rientranti nella sfera della propria attività, compresi artigiani, industriali e produttori agricoli, su tutti i prodotti esposti per la vendita al dettaglio, nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

3) Per i prodotti d'arte, di antiquariato e per i prodotti di oreficeria l'obbligo di pubblicità dei prezzi s'intende assolto anche tramite l'utilizzo sul singolo prodotto di un cartellino visibile dall'interno

dell'esercizio di vendita e non dall'esterno (Circolare Ministero Industria Commercio Artigianato n. 3467 del 28 maggio 1999).

4) Per i prodotti destinati alla somministrazione all'interno dei pubblici esercizi si rinvia all'art. 18 della l.r. 14/2003. Chi viola dette norme è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 17 bis, comma 3), del TULPS, con l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 17 ter e 17 quater del TULPS.

5) Per quanto non previsto dal d.lgs. 114/98 e dal d.lgs. 84/2000, chi non osserva le disposizioni di cui ai commi 1) e 2) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.00 a € 500.00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

6) Chi viola le disposizioni di cui al comma 3) è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 22 del d.lgs. 114/98.

#### **Art. 49 - Materiale pornografico**

1) Dall'entrata in vigore del presente regolamento è vietato porre in vendita materiale pornografico ad una distanza inferiore a m. 50,00 da luoghi di culto, cimiteri, scuole di qualsiasi ordine e grado e insediamenti destinati all'educazione e allo svago di bambini e ragazzi. La distanza è calcolata fra i due punti più prossimi appartenenti alle distinte unità immobiliari calcolate sul percorso pedonale più breve. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai punti vendita esclusivi di giornali e riviste.

2) E' vietato esporre in luogo pubblico o visibile da luogo pubblico materiale a contenuto pornografico.

3) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2) del presente articolo soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

#### **Art. 50 - Mestieri girovaghi**

1) Non può essere esercitato il mestiere ambulante di disegnatore o scrittore, di cenciaino, di saltimbanco, cantante, suonatore, lustrascarpe, arrotino, parcheggiatore e mestieri analoghi senza preventiva comunicazione, almeno 2 giorni prima dell'inizio della attività. Detta comunicazione dovrà contenere, oltre ai dati identificativi di chi esercita il mestiere, anche il periodo in cui si svolge l'attività e le zone interessate.

2) La mancata presentazione o il ritardo della trasmissione della comunicazione di cui al comma 1) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 e l'immediata sospensione dell'attività.

#### **Art. 51 - Obbligo di vendita (offerta al pubblico)**

1) In conformità a quanto stabilito dall'articolo 1336 del codice civile, l'esercente il commercio, sia in sede fissa che itinerante, assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

2) Chiunque non rispetta quanto previsto nel presente articolo soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

### **Art. 52 - Sanzioni ex d.lgs. 114/98. Specificazioni**

- 1) In caso di inottemperanza delle ordinanze sindacali previste dagli artt. 22, comma 2 e 29, comma 3, del d.lgs. 114/98, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
- 2) La sanzione accessoria di cui al comma 2 dell'art. 22 del d.lgs. 114/98, si applica anche alle violazioni sanzionate dal comma 3 del citato art. 22 del d.lgs. 114/98.

### **Art. 53 - Phone Center**

- 1) Le attività di comunicazione di cui al d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 sono soggette alle seguenti prescrizioni:
  - a) l'orario di attività può essere esercitato dalle ore 8,00 alle ore 22,00;
  - b) non può essere svolta congiuntamente l'attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari;
  - c) deve essere presentata al comune apposita comunicazione che indichi gli orari prescelti di apertura e chiusura, compresi nella fascia di cui alla lettera a) e gli estremi dell'autorizzazione di cui al d.lgs. 259/2003;
  - d) devono essere dotati di almeno due servizi igienici
- 2) Le violazioni al disposto del presente articolo, comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo di ripristino immediato delle prescrizioni non rispettate.

## **TITOLO VII VARIE**

### **Art. 54 - Collocazione del numero civico**

- 1) Il numero civico di ogni fabbricato deve essere collocato in modo tale da essere leggibile dalla strada pubblica sulla quale il fabbricato stesso è prospiciente.
- 2) Gli amministratori di condomini devono provvedere a comunicare al Comando della Polizia Municipale il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.
- 3) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

### **Art. 55 - Raccolte di materiali e offerte di beneficenza.**

- 1) La raccolta di materiali quali indumenti, carta e similari a scopo benefico ed umanitario è soggetta all'autorizzazione prescritta dal Regolamento comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La collocazione su aree pubbliche dei contenitori necessari per la raccolta dei materiali predetti è soggetta a specifica concessione comunale, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale COSAP.
- 2) Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciuti con decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazione e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata in modo leggibile dal responsabile dell'Associazione o Ente.
- 3) Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.

- 4) Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra a meno di m. 100 da scuole, luoghi di cura e cimiteri.
- 5) Coloro i quali effettuano raccolte di beneficenza mediante cessione di oggetti, devono fare palese riferimento allo scopo esclusivamente benefico della cessione, consegnando oggetti di valore economico pressoché simbolico e in cambio di una libera contribuzione, il cui importo non sia in alcun modo prefissato. Devono comunque essere sempre rispettate le norme igienico-sanitarie vigenti.
- 6) La violazione di cui ai commi 2), 3), 4) e 6) comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.
- 7) La violazione al comma 5) comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal d.lgs 114/98.

#### **Art. 56 - MendicITÀ e raccolte fondi**

1. L'accattonaggio e la mendicITÀ molesti ed invasivi sono vietati su tutto il territorio comunale nei luoghi pubblici o aperti al pubblico ove, in particolare, posti in essere mediante mendicITÀ realizzata in modo invasivo da soggetti che evidenziano malformazioni agli arti e/o con simulazione di gravi difficoltà di deambulazione, con l'intento di suscitare sentimenti di pietà e provocare offerte di denaro, anche con lo sfruttamento di animali, o in presenza di minori.
2. L'accattonaggio e la mendicITÀ, ancorché non molesti, sono vietati nei seguenti luoghi:
  - nei luoghi di mercato,
  - in prossimità e all'interno di ospedali;
  - nelle intersezioni stradali;
  - nelle aree adibite a parcheggio;
  - nei pressi degli esercizi commerciali di vicinato e delle medie strutture di vendita
  - nelle piazze;
  - nei parchi pubblici,
  - nei punti di ritrovo per giovani (es. sala giochi, palestre, impianti sportivi ecc.);
  - in prossimità ed all'interno dei cimiteri, di chiese e monumenti storici, scuole di ogni ordine e grado;
  - durante le manifestazioni pubbliche e ogniqualevolta costituisca intralcio alla circolazione pedonale o viaria.
3. È vietata ogni iniziativa diretta alle finalità e scopi più vari, svolta sia in forma individuale sia in forma collettiva, istituzionalizzata e/o non istituzionalizzata, mediante occupazione anche temporanea di suolo pubblico e/o in forma itinerante o comunque in altre forme e/o modalità, e rivolta alla raccolta di sottoscrizioni e/o di fondi, salva preventiva autorizzazione da richiedere al Comune – Servizio Attività Economiche.
  - 3.1. Tali attività sono comunque vietate davanti agli ingressi dei locali pubblici, dei locali aperti al pubblico e all'interno ed all'ingresso di strutture ospedaliere e dei cimiteri, e non devono comunque creare intralcio all'accesso agli stessi ed alle private abitazioni.
  - 3.2. In sede di autorizzazione l'Ufficio competente al rilascio si conforma ai seguenti criteri e norme comportamentali: fermo restando eventuali impedimenti di fatto e/o di diritto e/o la necessità di tutelare diversi o incompatibili interessi pubblici o privati, tali attività sono consentite nel territorio comunale sui marciapiedi dei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nelle aree classificate pedonali purché si attuino in forma pacifica, lecita, senza arrecare fastidio o molestia ai cittadini e per finalità non vietate dalla normativa, in conformità alle norme igienico-sanitarie e senza essere di intralcio alla circolazione pedonale o veicolare.
4. Contestualmente all'accertamento della violazione gli organi addetti al controllo provvedono alla immediata interruzione delle attività illecite sopradescritte ed ove ne ricorrano gli altri presupposti

oggettivi procedono al sequestro cautelare delle cose che servono o sono destinate a commettere la violazione ovvero di quelle che ne costituiscono il prodotto ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Gli organi addetti al controllo, quando accertano la presenza di persone dedite all'accattonaggio, devono provvedere all'identificazione delle stesse e a segnalare l'evento ai Servizi Sociali del Comune sede dell'organo accertante e al Comune di residenza o dimora delle persone identificate, per l'attuazione degli interventi assistenziali di competenza.

6) E' aggravante l'utilizzo di animali nella pratica di accattonaggio; nel caso di impiego di minori si rinvia alle disposizioni del Codice Penale.

7) La violazione di cui ai precedenti commi comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo di cessare l'attività immediatamente.

#### **Art. 57 - Artisti di strada**

1) Per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico si prescrive la presentazione di apposita comunicazione almeno 5 giorni prima all'ufficio Tributi. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto dell'art. 24 del presente Regolamento e delle norme del Codice della Strada, al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.

2) La mancata comunicazione di cui al comma 1) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25.00 a € 500.00.

#### **Art. 58 - Divieto di campeggio libero**

1) In tutte le aree di uso pubblico del territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte nel territorio comunale. È inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte.

2) Con apposita ordinanza, il Sindaco dispone lo sgombero delle aree autorizzando anche l'uso della forza ed impiegando chiunque possieda i mezzi e le capacità tecniche necessarie. A costoro e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge, è fatto obbligo di collaborare con gli organi di Polizia per l'attuazione di quanto sopra disposto.

3) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

4) Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e a questa consegue, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli destinatari dell'ordinanza di cui al comma 2) del presente articolo. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico degli stessi soggetti destinatari dell'ordinanza predetta.

#### **Art. 59 - Balneazione**

1) È vietata la balneazione nei torrenti, nelle fontane e nei lavatoi.

2) Sono comunque interdetti alla balneazione i bacini ed i canali di irrigazione.

3) È inoltre vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde dei torrenti o dei laghetti, sia naturali che artificiali, nonché delle paratie e simili.

4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo di sospendere immediatamente l'attività.

#### **Art. 60 - Ingresso abusivo in strutture comunali**

- 1) Fatte salve le disposizioni penali, è rigorosamente vietato scavalcare le recinzioni che proteggono strutture comunali quali parchi, piscine, campi sportivi, etc.
- 2) La violazione al presente articolo comporta la sanzione da € 25,00 a € 500,00.

#### **Art. 61 - Contrassegni del comune**

- 1) È vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.
- 2) La violazione al presente articolo, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta la sanzione da € 25,00 a € 500,00.

### **TITOLO VIII SANZIONI**

#### **Art. 62 - Accertamento delle violazioni**

- 1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata, in via principale, alla Polizia Municipale, nonché agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti dell'Amministrazione comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco.

#### **Art. 63 - Sanzioni amministrative**

- 1) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla l. 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modifiche.
- 2) L'Autorità comunale può adottare, a mezzo del Responsabile del Settore, specifiche disposizioni attuative per esplicitare l'applicazione delle norme di cui al presente Regolamento.
- 3) Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, quando non riguardano leggi, regolamenti, e/o disposizioni altrimenti sanzionate, verranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- 4) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
- 5) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.
- 6) Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 5), si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione, sono a carico del trasgressore.

## **TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 64 - Abrogazioni di norme.**

- 1) Il Regolamento Comunale di Polizia Urbana, approvato dal Consiglio Comunale il 30.06.1996 con Deliberazione n. 62 e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato.
- 2) Si devono considerare abrogate tutte le norme precedentemente adottate ed in contrasto con il presente Regolamento.
- 3) Le attività o situazioni già in essere all'entrata in vigore del presente regolamento dovranno adeguarsi, se non diversamente stabilito, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del medesimo. Sono fatti salvi casi particolari, quali concessioni esistenti che non possono essere modificate, che comunque per mantenere la loro efficacia dovranno essere valutati dagli Uffici Comunali competenti
- 4) Il Sindaco può derogare, con proprio provvedimento, le norme del presente regolamento che impediscono o limitano l'erogazione di servizi di pubblica utilità.

### **Art. 65 - Reiterazione**

- 1) Ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie si definisce recidiva la violazione della medesima disposizione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.
- 2) Alla seconda reiterazione della violazione, le sanzioni applicate in sede di ordinanza-ingiunzione sono raddoppiate.

### **Art. 66 - Entrata in vigore.**

Il presente Regolamento di Polizia Urbana, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto Comunale, entra in vigore il primo giorno successivo alla scadenza del deposito e affissione effettuati per n. 15 giorni divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione.

### **Art. 67 - Norma finale**

Nel caso di successiva entrata in vigore di norme di legge che siano in contrasto con disposizioni contenute nel presente Regolamento, ebbene le disposizioni in contrasto si considerano implicitamente abrogate, trovando applicazione in quei casi le norme di legge attuali e vigenti.

## **REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA**

### **Indice**

<b><i>TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI</i></b>		pag. 1
ART. 1	FINALITA'	pag. 1
ART. 2	FUNZIONI DI POLIZIA URBANA	pag. 1
<b><i>TITOLO II. SPAZI ED AREE PUBBLICHE</i></b>		pag. 1
ART. 3	SPAZI ED AREE PUBBLICHE	pag. 1
ART. 4	LUMINARIE	pag. 1
ART. 5	ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI	pag. 2
ART. 6	ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO	pag. 2
<b><i>TITOLO III. NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE</i></b>		pag. 3
ART. 7	MARCIAPIEDI E PORTICI	pag. 3
ART. 8	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE	pag. 3
ART. 9	OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI	pag. 4
ART.10	PATRIMONIO PUBBLICO/PRIVATO E ARREDO URBANO	pag. 4
ART.11	AREE VERDI	pag. 5
ART.12	NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO	pag. 5
ART.13	SGOMBERO NEVE	pag. 6
ART.14	RAMI E SIEPI	pag. 6
ART.15	PULIZIA FOSSATI E GESTIONE DELLE ACQUE PIOVANE	pag. 7
ART.16	PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI	pag. 8
ART.17	PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI, ESERCIZI COMMERCIALI E ALLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI	pag. 7
ART.18	ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI	pag. 8
<b><i>TITOLO IV. NORME DI TUTELA AMBIENTALE</i></b>		pag. 8
ART.19	LIMITAZIONI AL PRELIEVO DELL'ACQUA DAL PUBBLICO ACQUEDOTTO E DAI POZZI PRIVATI	pag. 8
ART.20	RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI	pag. 8
ART.21	OGGETTI MOBILI	pag. 8
ART.22	OPERAZIONI DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA E SABBIATURA SVOLTE ALL'APERTO	pag. 9
ART.23	ACCENSIONE DI FUOCHI	pag. 9
ART.24	IMPIANTI TECNOLOGICI E APPARECCHIATURE NELLE ABITAZIONI	pag. 11
ART.25	BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTERNO DEI LOCALI	pag. 11
ART.26	USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO	pag. 12

ART.27	DEPOSITI ESTERNI	pag. 12
ART.28	SOSTA O FERMATA DI VEICOLI A MOTORE	pag. 12
ART.29	PRODUZIONE DI ODORI, GAS, POLVERI E VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI	pag. 13
ART.30	TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI	pag. 13
<b>TITOLO V. ANIMALI</b>		pag. 14
ART.31	ANIMALI DI AFFEZIONE	pag. 14
ART.32	CUSTODIA , TUTELA E PASCOLO DEGLI ANIMALI	pag. 14
ART.33	DETEZIONE DI CANI	pag. 15
ART.34	DETEZIONE DI ANIMALI DA REDDITO O AUTOCONSUMO ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO	pag. 15
ART.35	STALLE E CONCIMAIE. COSTRUZIONE E CONDUZIONE	pag. 16
<b>TITOLO VI. POLIZIA ANNONARIA</b>		pag. 16
ART.36	ERBORISTERIE	pag. 16
ART.37	VENDITA CON CONSUMO IMMEDIATO	pag. 17
ART.38	ATTIVITA' MISTE	pag. 17
ART.39	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE	pag. 17
ART.40	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – REGIME DELLE AREE	pag. 19
ART.41	OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI	pag. 19
ART.42	ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI O BEVANDE ALL'ESTERNO DI PUBBLICO ESERCIZIO	pag. 19
ART.43	DISCIPLINA DEI GIOCHI LECITI E DEGLI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA TRATTENIMENTO E DA GIOCO DI ABILITA'	pag. 20
ART.44	SCAMBIO DI COSE TRA HOBBISTI	pag. 20
ART.45	SERVIZI IGIENICI NEI LOCALI PUBBLICI	pag. 21
ART.46	DEFINIZIONE DEL VALORE ESIGUO AI FINI DEL COMMERCIO DI COSE USATE	pag. 21
ART.47	COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO	pag. 21
ART.48	PUBBLICITA' DEI PREZZI	pag. 21
ART.49	MATERIALE PORNOGRAFICO	pag. 22
ART.50	MESTIERI GIROVAGHI	pag. 22
ART.51	OBBLIGO DI VENDITA	pag. 22
ART.52	SANZIONI EX D.LGS 114/98. SPECIFICAZIONI	pag. 23
ART.53	PHONE CENTER	pag. 23
<b>TITOLO VII. VARIE</b>		pag. 23
ART.54	COLLOCAZIONE DEL NUMERO CIVICO	pag. 23
ART.55	RACCOLTE DI MATERIALI E OFFERTE DI BENEFICENZA	pag. 23
ART.56	MENDICITA' E RACCOLTE FONDI	pag. 24
ART.57	ARTISTI DI STRADA	pag. 25
ART.58	DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO	pag. 25
ART.59	BALNEAZIONE	pag. 25
ART.60	INGRESSO ABUSIVO IN STRUTTURE COMUNALI	pag. 26
ART. 61	CONTRASSEGNI DEL COMUNE	pag. 26

<b><i>TITOLO VIII. SANZIONI</i></b>		pag. 26
ART.62	ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI	pag. 26
ART.63	SANZIONI AMMINISTRATIVE	pag. 26
<b><i>TITOLO IX. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</i></b>		pag. 26
ART.64	ABROGAZIONI DI NORME	pag. 27
ART.65	REITERAZIONE	pag. 27
ART.66	ENTRATA IN VIGORE	pag. 27
ART.67	NORMA FINALE	pag. 27